

REGIONE PIEMONTE**Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica****PIANO TERRITORIALE REGIONALE****VARIANTE INTEGRATIVA
ALLE NORME DI ATTUAZIONE**

(DGR n. 42-72 del 16 maggio 2005)

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI**aallegato A****PIANO TERRITORIALE REGIONALE****VARIANTE INTEGRATIVA ALLE NORME DI ATTUAZIONE****CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI**

La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 42-72 del 16 maggio 2005 ha adottato – ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni - una specifica variante che integra, introducendo un nuovo articolo, le Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (approvato dal Consiglio Regionale in data 19 giugno 1997, DCR n. 388-9126, e vigente dal 9 luglio 1997, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte).

La suddetta variante è stata, ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, inviata alle Province piemontesi, con nota del 19 maggio 2005, prot. n. 18265, al fine che le stesse potessero esprimere il parere di competenza: delle otto province piemontesi cinque hanno fatto pervenire il loro parere.

La notizia dell’adozione della variante del PTR è avvenuta con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 26 maggio 2005 e nel termine previsto dalla legge regionale di quarantacinque giorni dalla pubblicazione – come specificatamente indicato nell’avviso sul Bollettino Ufficiale - è pervenuta una sola osservazione, presentata in forma collettiva da soggetti interessati.

In particolare sono pervenute all’Assessorato:

1. pareri provinciali:
 - 1.1 provincia del Verbano Cusio Ossola, deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 17 giugno 2005, inviata con nota del 23 giugno 2005, prot. n. 0028739/6°;
 - 1.2 provincia di Torino, deliberazione del Consiglio provinciale n. 308685/2005 del 5 luglio 2005, inviata con nota del 7 luglio 2005, prot. n. 335477;
 - 1.3 provincia di Asti, deliberazione del Consiglio provinciale n. 5797 del 5 luglio 2005, inviata con nota del 14 luglio 2005, prot. n. 51146;
 - 1.4 provincia di Novara, deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 14 luglio 2005, inviata con nota del 25 luglio 2005, prot. n. 94308;
 - 1.5 provincia di Cuneo, deliberazione del Consiglio provinciale n. 43/6 del 25 luglio 2005, inviata con nota del 8 agosto, prot. n. 0040494;
2. osservazioni:
 - 2.1 Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, Italia Nostra Consiglio interregionale Piemonte e Valle d’Aosta, Pro Natura Piemonte, osservazione inviata con nota del 22 luglio 2005.

I PARERI PROVINCIALI

Provincia	Sintesi dei contenuti del parere ed eventuali osservazioni	Eventuali controdeduzioni
1.1 Verbano Cusio Ossola	parere favorevole senza osservazioni	---
1.2 Torino	parere favorevole con due osservazioni: 1. a titolo cautelativo, al fine di includere negli effetti normativi anche i terreni con destinazione non solo residenziale o produttiva, pare necessario sostituire l'espressione "... restano vincolati..." con "... sono vincolati ..." 2. al fine di coordinare le disposizioni introdotte dal nuovo articolo, si ritiene opportuno modificare il comma 2 dell'articolo 4 delle Norme di Attuazione relativo alle prescrizioni di piano	1. osservazione accolta 2. non si ritiene necessario modificare un articolo non interessato direttamente dalla variante proposta; in ogni caso l'osservazione è da ritenersi influente ai fini della corretta applicazione della nuova norma introdotta
1.3 Asti	parere favorevole senza osservazioni	---
1.4 Novara	parere favorevole senza osservazioni	---
1.5 Cuneo	parere favorevole senza osservazioni	---

LE OSSERVAZIONI

Osservante	Sintesi dei contenuti dell'osservazione	Controdeduzioni
2.1 Legambiente, Italia Nostra, Pro Natura	l'osservazione, esprimendo apprezzamento per la variante predisposta, avanza alcune proposte di modifica e integrazione della norma finalizzate al rafforzamento e consolidamento dell'azione di tutela avviata. Le osservazioni riguardano: 1. si ritiene opportuno ricondurre la disciplina degli ambiti del nuovo articolo a quelli già definiti e individuati nelle norme di piano (art. 5 delle NdA) 2. si pone il problema di ricondurre gli ambiti di tutela in questione, non fisicamente definiti, a configurazioni certe e con criteri di classificazione 3. di conseguenza al punto precedente è necessario individuare tempi certi per lo svolgimento di tale operazione 4. si ritiene fondamentale modificare l'oggetto di tutela da "terreni" a "immobili" (intendendoli come l'insieme di terreni + edifici) in modo da poter realizzare una più esauritiva e completa tutela dei beni del ex Mauriziano 5. si segnala l'opportunità, per uniformare le norme del Ptr alla nuova legislazione in materia di beni ambientali (D.lgs n. 42/04) di inserire	1. osservazione accolta 2. non si ritiene, nell'attuale fase di conoscenza, possibile definire in forma puntuale i terreni soggetti di tutela e, di conseguenza, appare non opportuno definire i diversi strumenti di pianificazione da attribuire a ciascuna area, operazione quest'ultima che sarà definita a seguito dello svolgimento dei previsti approfondimenti 3. in conseguenza a quanto affermato al punto precedente, e per effetto dell'indeterminatezza della conclusione degli approfondimenti, non si ritiene necessario indicare tempi di svolgimento 4. la scelta operata dall'amministrazione Regionale, nel formulare il provvedimento, di limitare la tutela ai soli terreni, è stata dettata dalla constatazione che all'interno del patrimonio dell'ex Mauriziano esistono anche molti edifici con destinazioni d'uso in atto (residenze, edifici pubblici etc.) per i quali non è necessaria l'applicazione di questo vincolo: ne discende quindi la conferma della dizione originaria 5. non essendo in grado di definire nello specifico i terreni soggetto a tutela, come già affermato al precedente punto 2, non si è nella condizione giuri-

	due nuovi commi, nelle prescrizioni immediatamente vincolanti, relativi alla limitazione degli interventi sugli immobili soggetti al regime del Codice del paesaggio e realizzabili senza autorizzazione ai sensi dell'art. 12 della Lr 20/89 sino all'adozione dei relativi strumenti di tutela e consentire esclusivamente, previa autorizzazione della Giunta regionale o comunale, gli altri interventi di cui agli artt. 10, 13 e 13 bis della Lr 20/89 6. si suggerisce di inserire, nelle prescrizioni che esigono attuazione oltre agli obblighi per i piani regolatori, una generalizzazione agli strumenti di pianificazione e un'indicazione relativa al perseguimento delle finalità di tutela e di salvaguardia	dica di vincolare, ai sensi del D.lgs n. 42/04, i terreni stessi e, di conseguenza, attivare le procedure autorizzative indicate nell'osservazione. A seguito dello svolgimento delle analisi che verranno svolte e la conseguente definizione degli ambiti di pianificazione e di tutela dei terreni soggetti al vincolo potranno essere introdotte le procedure autorizzative indicate 6. osservazione parzialmente accolta nel principio di allargare agli altri strumenti di pianificazione le prescrizioni operanti, mentre si ritiene non opportuno, in conseguenza anche a quanto già controdedotto ai punti precedenti, l'introduzione di precise indicazioni di tutela riferibili a commi precedenti
--	---	--

IL TESTO DELLA VARIANTE

A seguito dei pareri espressi e delle osservazioni presentate, e secondo le controdeduzioni formulate nel presente allegato, il testo definitivo della variante che integra, introducendo un nuovo articolo, le Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (approvato dal Consiglio Regionale in data 19 giugno 1997, DCR n. 388-9126, e vigente dal 9 luglio 1997, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte) è evidenziato – con raffronto del testo originale di cui alla DGR 42-72 del 16 maggio 2005 – nella tabella seguente:

testo originale	testo variato (*)
Articolo 18 bis. SISTEMA DI TERRENI DI INTERESSE REGIONALE 1. Si tratta di terreni che, per le loro caratteristiche storiche, fisiche, ambientali e per quanto rappresentano nella tradizione piemontese, richiedono particolari attenzioni per la loro conservazione o le loro eventuali trasformazioni. 2. La Regione si riserva la facoltà di svolgere gli approfondimenti necessari per giungere all'individuazione dei beni di cui al comma 1 e alle specificazioni delle azioni di tutela e salvaguardia. 3. In attesa dello svolgimento degli approfondimenti di cui al comma 2, il Piano Territoriale Regionale individua nelle aree di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano i terreni sui quali si rendono necessarie specifiche e puntuali azioni di tutela e di salvaguardia. 4. Prescrizioni immediatamente vincolanti I terreni di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano, non individuati dai Piani regolatori generali vigenti con destinazione residenziale e/o produttiva, restano vincolati all'uso agricolo. 5. Prescrizioni che esigono attuazione I Piani regolatori generali sono tenuti ad adeguarsi alle presenti norme.	Articolo 18 bis. SISTEMA DI TERRENI DI INTERESSE REGIONALE 1. Si tratta di terreni che, per le loro caratteristiche storiche, fisiche, ambientali e per quanto rappresentano nella tradizione piemontese, richiedono particolari attenzioni per la loro conservazione o le loro eventuali trasformazioni. 2. La Regione si riserva la facoltà di svolgere gli approfondimenti necessari per giungere all'individuazione dei beni di cui al comma 1 e alle specificazioni delle azioni di tutela e salvaguardia. 3. Le azioni di tutela e salvaguardia di cui al comma 2 si realizzano attraverso gli strumenti di attuazione di cui all'articolo 5. 4. In attesa dello svolgimento degli approfondimenti di cui al comma 2, il Piano Territoriale Regionale individua nelle aree di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano i terreni sui quali si rendono necessarie specifiche e puntuali azioni di tutela e di salvaguardia. 5. Prescrizioni immediatamente vincolanti I terreni di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano, non individuati dai Piani regolatori generali vigenti con destinazione residenziale e/o produttiva, sono vincolati all'uso agricolo. 6. Prescrizioni che esigono attuazione Gli strumenti di pianificazione territoriale e i Piani regolatori generali, sulla base delle rispettive attribuzioni, sono tenuti ad adeguarsi alle presenti norme.

(*) in grassetto sono evidenziate le variazioni introdotte